

SCHEMA DI CONTRATTO DI ALIENAZIONE

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del, da una parte, e (nel seguito indicata come "parte acquirente"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La parte acquirente, come sopra rappresentata, si obbliga ad acquistare dall'ENEA rottami di rame, acciaio, alluminio, altri metalli, altro materiale non metallico e una notevole quantità di materiale RAEE dichiarati "fuori uso" derivanti dallo sgombero di aree situate all'interno del Centro Ricerche ENEA di Frascati, comprese le attività propedeutiche di carico, trasporto, recupero e/o smaltimento, al prezzo di € _____ / __ (fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.). Prezzo non soggetto a revisione, e nel rispetto delle condizioni fissate nel presente atto.

ART. 2 – DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il contratto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti secondo l'ordine così elencato:

- Il presente Contratto;
- Tabella materiali;

	- Offerta economica della parte acquirente;
	- DUVRI;
	- Patto d'integrità;
	documenti tutti che la parte acquirente dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
	La parte acquirente dichiara inoltre di conoscere e accettare integralmente e s'impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.
	<u>ART. 3 – IMPORTO</u>
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a €(.....) - fuori campo IVA - al lordo del rialzo del% (.....per cento) praticato dalla parte acquirente a in fase di presentazione dell'offerta.
	<u>ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>
	Il presente contratto ha una durata di 2 (due) mesi a decorrere dalla data di stipula. Il luogo di esecuzione delle attività è il Centro Ricerche ENEA di Frascati.
	<u>ART. – 5 COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL MATERIALE</u>
	Con la firma del presente Atto la parte acquirente dichiara espressamente di essersi recata sul luogo di giacenza dei beni dismessi e di aver preso piena conoscenza dello stato di conservazione degli stessi e della loro composizione qualitativa e quantitativa. Conseguentemente, dichiara di non aver obiezioni

di sorta da sollevare per lo stato del materiale al momento della stipulazione del presente Atto. Il materiale viene venduto pertanto nello stato in cui si trova ed alle condizioni di “MERCE VISTA E PIACIUTA”

ART. 6 – RITIRO DEL MATERIALE

Il ritiro del materiale oggetto della vendita dal luogo di temporaneo stoccaggio, che la parte acquirente dichiara di conoscere per averlo già visionato, ed il conseguente trasporto dello stesso, deve essere eseguito a cura, rischio e spese della parte acquirente (comprese le eventuali spese di caricamento, imballaggio ed altro) e secondo le norme appresso specificate:

a) Il ritiro è subordinato al pagamento da parte della parte acquirente dell'intero ammontare del lotto al lordo del rialzo percentuale d'offerta che dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario prima dell'avvio delle operazioni di ritiro. Sarà pertanto cura della parte acquirente, appena eseguito il previsto bonifico, concordare con il Responsabile Unico del Procedimento i giorni e le modalità per eseguire il ritiro. Riguardo l'avvio delle operazioni di ritiro dei materiali, d'altro canto sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento verificare presso l'Amministrazione ENEA l'avvenuto pagamento da parte della parte acquirente, dell'importo contrattuale concedendo il nulla osta al ritiro.

b) Il ritiro deve essere concordato con il Responsabile Unico del Procedimento e dovrà essere eseguito nei giorni dal lunedì al venerdì, escluso il sabato e la domenica, durante le ore d'ufficio e, comunque non oltre il termine di durata contrattuale di cui all'art. 4, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Atto;

c) La parte acquirente si impegna a ritirare il materiale dal luogo di

giacenza; tutte le operazioni di carico, scarico e trasporto dei materiali sono a totale carico della parte acquirente che vi provvederà con personale e mezzi propri.

ART. 7 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

La parte acquirente è responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante il maneggio, confezionamento, caricamento, trasporto e qualsiasi altra lavorazione del materiale in questione, sia a persone e cose all'interno del Centro Ricerche di Frascati sia a terzi. Tutte le operazioni anzidette restano pertanto a cura, rischi e spese della parte acquirente la quale dovrà eseguirle nel rispetto delle leggi vigenti in materia e non potrà avanzare pretesa di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Eventuali danni provocati dalle operazioni di cui sopra saranno risarciti dall'Impresa.

Il personale ammesso presso il sito ENEA per lo svolgimento delle attività, dovrà essere regolarmente assicurato in base alle norme di legge vigenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, la parte acquirente è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € (.....)

ART. 8 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'ENEA provvederà ad emettere fattura nei confronti della parte acquirente, dandone

conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento. La parte acquirente pagherà entro 30 giorni dalla stipula del presente Atto e comunque prima dell'avvio delle operazioni di ritiro dei materiali l'intero importo del lotto aggiudicato, al lordo del rialzo indicato in offerta, versando il corrispettivo sulle seguenti coordinate bancarie intestate all'ENEA: IBAN - **IT36M0100539100000000218180** con la seguente motivazione: *Acquisto di rottami di rame, acciaio, alluminio, altri metalli, altro materiale non metallico e una notevole quantità di materiale RAEE derivanti dallo sgombero di aree situate all'interno del Centro Ricerche ENEA di Frascati, comprese le attività propedeutiche di carico, trasporto, recupero e/o smaltimento derivanti dallo sgombero di aree nel C.R. ENEA Frascati – Dipartimento FSN.*

Copia dell'attestazione comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento che autorizzerà il ritiro dei materiali.

ART. 9 - CAUZIONE

La garanzia presentata dall'Impresa in sede di gara dell'importo di euro 7.000,00 (settemila/00), rimane trattenuta dall'ENEA anche a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 13 (PENALI). Trascorso il termine di cui all'art. 6 (RITIRO DEL MATERIALE) paragrafo b), senza che la parte acquirente abbia provveduto al ritiro del lotto di materiale, l'ENEA avrà piena facoltà di recedere dal presente contratto ed incamerare la cauzione senza che la parte acquirente possa sollevare alcuna obiezione al riguardo. Allo stesso modo l'ENEA potrà recedere e procedere all'incameramento della cauzione qualora

la parte acquirente non proceda al pagamento dei materiali entro il termine stabilito dall'articolo 8.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE

La parte acquirente dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.

La parte acquirente, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte. La parte acquirente è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia. La parte acquirente si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale della parte acquirente e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte della parte acquirente, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. La parte acquirente provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale un'idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 11 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

La parte acquirente dichiara di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la parte acquirente è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 12 -RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELLA PARTE ACQUIRENTE

Il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona del Dott. Onofrio Tudisco.

La parte acquirente deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile della parte acquirente rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere le attività conformemente ai contenuti del presente Atto, e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro,

di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione delle attività e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile della parte acquirente, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione delle attività, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile della parte acquirente, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale. Prima dell'avvio del presente Atto, la parte acquirente comunicherà per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento, il nominativo del suo Rappresentante.

ART. 13 – PENALI

Fatti salvi casi di forza maggiore e di non imputabilità della parte acquirente contraente, in caso di ritardo nel ritiro dei materiali oltre il termine contrattuale stabilito di cui all'art 4, sarà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale pari al 2% (dueper mille) dell'intero importo contrattuale. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto *ipso-jure*.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

ENEA si riserva il diritto di avviare le opportune azioni per la risoluzione anticipata del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e segg. del c.c. in caso di mancato e/o inesatto adempimento da parte

dell'acquirente degli obblighi assunti dal presente contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento. L'ENEA ha facoltà di risolvere il presente contratto a mezzo pec, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) morte del titolare della parte acquirente (se trattasi di Ditta individuale);
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti della parte acquirente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- e) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto;
- f) perdita, da parte della parte acquirente, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) accertato interesse di personale ENEA nell'attività della parte acquirente;
- h) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;

- | | |
|----|--|
| | |
| i) | accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse; |
| j) | mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità; |
| k) | violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della parte acquirente, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA; |
| l) | violazione da parte della parte acquirente a, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; |
| m) | Mancato ritiro dei materiali entro il termine previsto all'art. 4. |

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della cauzione definitiva al risarcimento dei danni da parte della parte acquirente nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa.

ENEA si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, inviando una pec con preavviso non inferiore a trenta giorni. In tal caso la parte acquirente rinuncia sin d'ora a qualunque indennizzo o Risarcimento, fatto salvo il corrispettivo contrattuale inerente prestazioni eventualmente eseguite.

ART. 16 - ONERI FISCALI

Sono a carico della parte acquirente le spese di bollo del presente contratto, imposte e tasse e qualunque altro onere inerente la vendita, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'ENEA.

La registrazione del presente Contratto sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà interesse a sua cura e spese.

ART. 17- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

1. Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.
2. Il trattamento dei dati richiesti alla Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:
adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente contratto di vendita;
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto di vendita;
3. Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati

	personali.	
	4. I dati richiesti alla Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.	
	5. I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6. È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
, lì	
	L'Impresa	L'ENEA
	Il sottoscritto,..... Legale rappresentante della parte acquirente, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 17 e 18 del presente contratto.	
, lì	
		La parte acquirente